

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE**

1 COPIA
AVVOC. USA DELLO
STATO
10B/79

SENT.	928/25
CRON.	885/25
REP.	929/25

Nel collegio composto da:

Dott.

Presidente

Dott.ssa

Consigliere rel.

Dott.ssa

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero **2271/2022** posta in decisione a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.

TRA

[REDACTED], in nome e per conto dei figli minori **[REDACTED]**, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Fachile;

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Contumace

E

COMUNE DI BOLOGNA

Contumace

OGGETTO

Appello avverso l'ordinanza *ex art. 702 bis* c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento avente R.G. n. 26594/2021.

Admessa alla prenotazione a debito per la sola registrazione della sentenza D.P.R. 26-4-1986 n. 131 art. 59 lett. A)

P. G. P. A. - Art. 158 T.U.S.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I soggetti in epigrafe, hanno proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era stato respinto il ricorso presentato al fine di ottenere l'annullamento del rifiuto del Comune di Bologna di provvedere al riconoscimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai minori ricorrenti.

Tale rifiuto veniva motivato in ragione del fatto che i minori, a seguito della separazione dei due coniugi, non erano conviventi con il padre [REDACTED] al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di quest'ultimo.

Il Tribunale civile di Roma, pur non ritenendo la mancata convivenza ostativa di per sé al riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori, rigettava il ricorso sulla base della insufficienza di prove atte a dimostrare l'attualità, l'assiduità ed effettività della relazione familiare tra il padre e i figli al momento della naturalizzazione, quale *"presupposto per la trasmissione della cittadinanza, anche in assenza di coabitazione"*.

A questa prospettazione gli odierni appellanti si oppongono sostenendo, con il primo motivo di appello, di aver dato prova di quanto gli si contesta. Richiamano a tal fine il decreto di separazione del 5.12.2017 che stabilisce l'affidamento condiviso dei figli e chiedono ammettersi nuove prove documentali quali gli estratti conto da cui risultano i bonifici con cadenza mensile per il mantenimento familiare e una dichiarazione della madre dei minori che confermerebbe l'attualità del legame affettivo e di sostegno tra il padre e i figli al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana. Lamentano inoltre la violazione da parte del giudice di primo grado del principio del contraddittorio e in via istruttoria richiedono l'interrogatorio libero della madre [REDACTED] e della figlia [REDACTED].

Con il secondo motivo di appello gli appellanti invocano una lettura della normativa volta al principio del *favor minoris* che tuteli ed estenda ai figli dei neo

! cittadini italiani il godimento dei diritti connessi alla nuova cittadinanza dei genitori.

Il Ministero dell'Interno e il Comune di Genova sono rimasti contumaci.

All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'appello è fondato.

Il gravame deve essere accolto poiché bisogna ritenere integrato il criterio della convivenza di cui all'art. 14 della L. 91/92 in quanto il padre degli odierni appellanti ha mantenuto nel tempo un rapporto stabile con i figli che pur in mancanza di coabitazione si estrinseca nelle forme di un "vincolo morale e spirituale" tra genitore e figlio, come si presume nel caso dell'affidamento condiviso, presunzione che nella fattispecie non risulta smentita.

Si riporta altresì il parere favorevole all'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale del 25/01/2023, condiviso da questa Corte: *"Letto il ricorso presentato nell'interesse dei minori [redacted]; preso atto delle statuizioni già assunte e ribadite dal Tribunale di Roma con ordinanza del 10.03.2022; rilevata la necessità di tutelare e preservare il nucleo familiare, in particolar modo del cittadino naturalizzato, considerato che – ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana – è fondamentale l'esistenza di un rapporto genitori-figli attuale, assiduo ed effettivo, in cui entrambi i genitori assumano volontariamente e spontaneamente impegni reciproci di assistenza morale e materiale, a prescindere da un'effettiva coabitazione della coppia; infine, tenuto conto dei problemi di salute dei minori (entrambi autistici) e dell'importanza di garantire il superiore interesse del minore (art. 2,3,31 Cost.); ritenuto di dover condividere le argomentazioni dell'appellante sul provvedimento impugnato, esprime **parere favorevole** all'accoglimento del ricorso / reclamo ed in subordine agli atti istruttori richiesti."*

Va Dichiarata^{ta} cessata materia del contendere per gli appellanti [redacted]

[redacted] in quanto gli stessi hanno ottenuto nelle more del

procedimento e in via sopravvenuta la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, secondo comma, L. 91/92.

Per questi motivi si compensano le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara ~~la~~ cessata materia del contendere per gli appellanti [REDACTED]
[REDACTED];
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara che il minore, [REDACTED]
è cittadino italiano:

A. Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, relativamente alla persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

B. Compensa le spese di lite.

Roma, 30.1.2025

Il Consigliere estensore

Il Presidente



Depositato in Cancelleria



Roma,

11 FEB 2025

IL FUNZIONARIO